

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TITOLO II

CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI REGIONALI

CAPO I

Controllo di legittimità ed approvazione degli atti

Art. 230

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Note:

- 1** Partizione di cui fa parte l'art. 230, abrogata da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 29/1992
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993
- 5** Articolo sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 18/1993
- 6** Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 231

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 26, comma 4, L. R. 46/1990
- 2** Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 232

(ABROGATO)

(1)(3)(5)

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990
- 2** Comma 1 sostituito da art. 26, comma 2, L. R. 46/1990
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993
- 4** Comma 1 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 18/1993
- 5** Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996

Art. 233

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996

CAPO II

Vigilanza e controllo sull' attività

Art. 234

(1)(2)

- 1.** Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente. Tali relazioni vengono inviate per conoscenza alla Presidenza del Consiglio regionale.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993

Art. 235

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, dell' Assessore alle finanze o dell' Assessore competente, può disporre, in ogni tempo, ispezioni o verifiche sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente.

2. Può, altresì, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, inviare, previa diffida all' organo responsabile, un Commissario per l' adozione dell' atto medesimo.

Art. 236

1. Quando il Consiglio di amministrazione dell' ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamato all' osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, può disporre lo scioglimento degli organi dell' ente e la nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.

2. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, per la costituzione della nuova amministrazione.

CAPO III

Norme finali e disposizioni di carattere speciale

Art. 237

1. Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali che disciplinano l' ordinamento degli enti di cui alla presente Parte IV che non riguardino l' organizzazione degli uffici ed il controllo e la vigilanza sugli enti medesimi.

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/1988

2 Comma 3 abrogato da art. 77, comma 4, L. R. 42/1996